

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3226

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FODERARO

*Presentata il 23 marzo 1971*

### Protrazione del congedo degli assistenti universitari di ruolo per incarico di insegnamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dall'anno accademico 1968-69 il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle università è stato fatto oggetto di provvedimenti legislativi di proroga. Infatti, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, fu previsto (articolo 10) il diritto al rinnovo dell'incarico per un biennio nei confronti dei professori proposti per il conferimento dell'incarico di insegnamento già svolto nella stessa facoltà nei tre anni accademici immediatamente precedenti. Con la successiva legge 11 dicembre 1969, n. 910, fu previsto (articolo 4) il diritto alla proroga dell'incarico per il successivo anno accademico 1970-71 nei confronti dei professori incaricati in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70.

Agli assistenti di ruolo questa legge riservò — giustamente — un trattamento preferenziale, disponendo che, ai fini della proroga, fosse sufficiente che essi avessero insegnato nel solo anno accademico 1969-70. Infine, con la recentissima legge 22 gennaio 1971, n. 4, è stata prevista (articolo 1, ultimo comma) la proroga anche per il prossimo anno accademico 1971-72 delle norme contenute nel ricordato articolo 4 della legge 11 dicembre 1969. Quest'ultima

proroga, però, rischia di venire paralizzata, nei confronti di un gran numero di assistenti di ruolo, dall'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Tale norma dispone che il congedo degli assistenti di ruolo per incarico di insegnamento non può protrarsi oltre i tre anni accademici.

Orbene, agli assistenti di ruolo, che presentano domanda di proroga dell'incarico di insegnamento a norma del citato articolo 1 della legge 22 gennaio 1971 e nei cui confronti il triennio di congedo previsto dal citato articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, va a scadere il 31 ottobre 1971, le amministrazioni universitarie obiettano che la norma che sancisce la proroga non è applicabile ad essi, perché in contrasto con la norma che disciplina il congedo.

L'obiezione è, sicuramente, viziata.

Invero, l'attribuzione del diritto alla proroga dell'incarico implica il venir meno di ogni ostacolo alla permanenza dell'incarico stesso. Volere la proroga di una situazione non è se non volere l'eliminazione delle cause di cessazione della situazione. Non si può volere la proroga di una situazione e contem-

poraneamente, volere che restino in vigore gli impedimenti all'attuazione della proroga stessa.

Sicché, contrariamente a quanto sostengono le amministrazioni universitarie, è la norma sulla durata del congedo che deve ritenersi inapplicabile perché in contrasto con la norma che sancisce la proroga.

Comunque, la tesi delle amministrazioni universitarie è da respingere in quanto vanifica la volontà del Parlamento, chiaramente espressa nelle menzionate leggi di proroga, di impedire che, in vista della imminente riforma, il conferimento degli incarichi di insegnamento venga fatto oggetto di manovre a danno degli attuali incaricati, in particolar modo degli assistenti.

Peraltro, poiché la stragrande maggioranza degli incarichi di insegnamento è affidata oggi ad assistenti di ruolo, la non applicazione ad essi della norma di proroga causa la vacanza di un grandissimo numero di incarichi e la conseguente apertura di un vasto « mercato » dell'incarico.

Ad evitare tutti i pericoli, che si ha fondato motivo di temere, ho l'onore di sottoporre al vostro esame, Onorevoli colleghi, la norma che segue, con la quale si dispone che, fino all'emanazione di nuove disposizioni, il congedo degli assistenti di ruolo per incarico di insegnamento può protrarsi oltre il termine di tre anni accademici previsto dalla legge innanzi ricordata.

Alla norma proposta non si accompagna la previsione di mezzi di copertura finanziaria, perché essa non comporta alcun onere di spesa a carico dello Stato.

Peraltro, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande di proroga degli incarichi di insegnamento a norma dell'articolo 1 della citata legge 22 gennaio 1971 — termine fissato al 31 marzo 1971 — ritengo doveroso segnalare l'assoluta urgenza della deliberazione della norma proposta.

Per tutte queste ragioni, Onorevoli colleghi, si ha piena fiducia nell'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Fino all'emanazione di nuove norme, il congedo degli assistenti di ruolo per incarico di insegnamento può protrarsi oltre il termine di tre anni accademici previsto dall'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.